



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO  
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 82

*ORIGINALE*

OGGETTO: Convenzione per la concessione in uso della palestra attrezzata con struttura per arrampicata sportiva e locali annessi nell'edificio ex Martini di proprietà comunale sito in Piazza Erbe 27/E all'A.S.D. Gruppo Rocciatori Piaz per il periodo 16.05.2024-15.05.2027 e approvazione dello schema di convenzione.

Il Giorno 23/04/2024 alle ore 18:00

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita in modalità mista

**L A   G I U N T A   M U N I C I P A L E**

composta dai signori:

<b>1) DALFOVO MICHELE</b>	Vicesindaco	<b>Presente</b>
<b>2) CASAGRANDE SUSANNA</b>	Assessore	<b>Presente</b>
<b>3) KAISERMANN ALESSIO</b>	Assessore	<b>Presente</b>
<b>4) MARTINATTI SARA</b>	Assessore	<b>Presente</b>
<b>5) MERLO NICOLA</b>	Assessore	<b>Presente</b>
<b>6) PELLEGATTI MATTEO</b>	Assessore	<b>Presente</b>

Assiste il Segretario Generale Debora Sartori.

Il Vicesindaco e il Segretario Generale attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto dell'art. 51 bis del Codice degli Enti Locali e del Disciplinare per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale approvato con deliberazione n. 1 del 03.01.2023.

Il Vicesindaco, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

**OGGETTO:** Convenzione per la concessione in uso della palestra attrezzata con struttura per arrampicata sportiva e locali annessi nell'edificio ex Martini di proprietà comunale sito in Piazza Erbe 27/E all'A.S.D. Gruppo Rocciatori Piaz per il periodo 16.05.2024-15.05.2027 e approvazione dello schema di convenzione.

**PREMESSO E RILEVATO CHE:**

il Comune è proprietario dell'immobile denominato ex istituto Martino Martini sito Piazza delle Erbe 27/E, identificato dalla p.ed. 340/7 in C.C. di Mezzolombardo, nel cui piano terra è collocata la palestra con struttura per la pratica dell'arrampicata sportiva e dei relativi locali a servizio della stessa.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 di data 15.05.2018 e relativa convenzione racc. 1738 di data 24.05.2018 sono stati concessi all'A.S.D. Gruppo Rocciatori Piaz l'uso e la gestione della struttura sportiva fino al 15 maggio 2021 successivamente rinnovata con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 di data 11.05.2021 e contratto racc. 2052 dd. 27.05.2021 in scadenza al 15.05.2024.

Con nota acquisita al prot. dell'ente n. 4263 dd. 19.04.2024 l'A.S.D. Gruppo Rocciatori Piaz ha richiesto il rinnovo della concessione in uso della palestra per la pratica di arrampicata sportiva sita nell'edificio ex Martini sito in Piazza Erbe 27/E, come individuata nella planimetria dispensata agli atti del Comune.

Con deliberazione consiliare n. 69 dd. 13.12.2002, è stato approvato il regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali che in particolare al titolo III "Impianti sportivi" art. 15 disciplina: "*1. Fatta salva la particolare disciplina degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici, gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere affidati in gestione a gruppi o associazioni/società sportive, mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modifiche. 2. L'impianto può essere affidato al soggetto gestore anche mediante concessione amministrativa, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 lettera f) della L.R. n. 1/93 e successive modifiche e integrazioni. La concessione è comunque disciplinata da convenzione, che accede alla concessione medesima*".

La gestione degli impianti da parte del soggetto convenzionato o concessionario, deve essere effettuata, ai sensi del regolamento, secondo i seguenti principi: razionalità d'uso in relazione al tipo di impianto e discipline sportive ivi praticabili; conservazione in ottimo stato di manutenzione e funzionamento dell'impianto; assunzione di ogni responsabilità connessa all'utilizzo, anche a mezzo di idonee coperture assicurative se richieste dall'Amministrazione; utilizzo dell'impianto unicamente per lo svolgimento di attività sportive, salvo diversa destinazione occasionale e temporanea, debitamente e preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.

Considerato che gli impianti sportivi comunali, come emerge dagli arresti dalla giurisprudenza amministrativa, sono annoverabili tra i beni del patrimonio indisponibile dell'Ente, ai sensi dell'art. 826 del Codice civile, essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.

Dato atto che la legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4, recante "Legge provinciale sullo sport 2016 prevede, all'art. 30 rubricato "Gestione ordinaria degli impianti sportivi" dispone che "Gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse. La procedura di affidamento garantisce congrue condizioni di accesso agli impianti da parte delle associazioni non affidatarie. Per la gestione degli impianti sportivi d'interesse economico

*si applica la disciplina prevista dall'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)".*

Rappresentato che il Comune persegue finalità di partecipazione e collaborazione della popolazione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, sportive e culturali operanti sul territorio, conformemente a quanto stabilito dal Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, con le successive modifiche ed integrazioni, che riporta "*i Comuni valorizzano le libere forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni culturali e sportive, le cooperative sociali e le associazioni di volontariato e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione*".

Considerato che la gestione della struttura di arrampicata sportiva si può definire priva del carattere della rilevanza economica dato che per le sue qualità intrinseche è produttiva di modesti introiti e pertanto le entrate derivanti dalla gestione, considerati i costi di gestione della struttura completamente a carico dell'Associazione, sono prive di quella rilevanza economica e imprenditoriale per la quale sarebbe richiesta una diversa modalità di gestione.

Osservato che l'Associazione in questione è un'associazione sportiva dilettantistica senza finalità di lucro, che mira ad accrescere la passione e la divulgazione dell'arrampicata sportiva, intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci e degli associati, svolgendo pertanto un importante servizio sul territorio, favorendo l'aggregazione sociale e la promozione dell'impiego del tempo libero in attività sportive, con un'evidente utilità sociale a favore degli associati.

Considerato che l'Amministrazione comunale intende valorizzare l'attività sportiva ed i benefici che dalla stessa si possono trarre in termini di tutela della salute sia fisica che psicofisica, in termini di tutela della prevenzione da dipendenze di varia natura, di aggregazione sociale, di educazione ed osservanza delle regole, di educazione alla tolleranza ed all'aiuto reciproco dei soggetti che praticano l'attività sportiva.

Ritenuto che l'affidamento dell'impianto sportivo, privo di rilevanza economica, possa quindi avvenire mediante affidamento diretto a società e associazioni sportive dilettantistiche mediante convenzione che disciplini i reciproci impegni, anche in attuazione dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione che consacra il principio della sussidiarietà orizzontale.

Dato atto che sul territorio comunale non vi sono altre associazioni sportive che svolgono l'attività nel settore interessato.

Pertanto, anche a seguito del riscontro positivo del precedente utilizzo della palestra di arrampicata sportiva da parte dell'A.S.D. Gruppo Rocciatori Piaz, che ha gestito con competenza e diligenza la struttura data in concessione, l'Amministrazione intende rinnovare la concessione in uso gratuita per l'utilizzo inclusa la manutenzione ordinaria della struttura sportiva suddetta, identificata nella planimetria agli atti, per il periodo di anni tre a partire dal 16 maggio 2024, per lo svolgimento dell'attività sportiva prevista dallo statuto dell'associazione sportiva.

Richiamato il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, che dispone:

- all'art. 4 che gli interventi del Comune, relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal regolamento possono avvenire o attraverso contributi finanziari o attraverso la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunali;
- all'art. 5 che tali interventi possono essere disposti in favore di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione Comunale.

Considerato che la concessione a titolo gratuito del bene immobile facente parte del patrimonio indisponibile del Comune va qualificata in termini di attribuzione di un "vantaggio economico" a favore di un soggetto di diritto privato, quantificato in via presuntiva dal competente Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio, in circa euro 16.800,00.= annui, con la diretta conseguenza che la concessione risulta soggetta alle procedure amministrative prescritte dall'art. 19 della legge provinciale n.23/1992 in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici.

Evidenziato che la convenzione prevede le seguenti principali condizioni:

- l'onere della gestione della struttura, la vigilanza, la pulizia, la manutenzione ordinaria e la responsabilità per la conduzione della struttura vengono assunti dall'A.S.D. Gruppo Rocciatori Piaz;
- le spese di gestione compresa energia elettrica, acqua, riscaldamento e rifiuti sono a carico dell'A.S.D. Gruppo Rocciatori Piaz;
- gli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria degli impianti (termico, idraulico ed elettrico), dalla messa in sicurezza degli impianti e delle strutture, dalla stipula della polizza per l'assicurazione degli immobili dai rischi derivanti da responsabilità civile e danneggiamento sono a carico del Comune.

PREMESSO e RILEVATO quanto sopra;

#### LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

VISTA la richiesta di concessione in uso della struttura acquisita al prot. dell'ente n. 4263 dd. 19.04.2024;

VISTO il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati;

VISTO il Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con delibera del Consiglio comunale n. 69 di data 13 dicembre 2002, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 di data 12 aprile 2018 ed in particolare il Titolo III e l'art. 40;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 19.12.2018;

VISTO lo Statuto dell'associazione;

VISTO il Bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 dd. 28.12.2023;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale n.303 dd.28.12.2023, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2024-2026 e n. 61 del 25.3.2024, con la quale è stato approvato il P.I.A.O relativo alle annualità 2024-2026;

ACCERTATA in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto, come specificato nell'art. 15 comma 4 del Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali;

VISTO il decreto dd. 09.11.2023 prot. n. 11202 con il quale il Vicesindaco ha conferito alla dott.ssa Marika Angeli l'incarico di Responsabile del Servizio Appalti e Contratti;

VERIFICATO, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5, c.3, lettera a), del Regolamento per la concessione di finanziamento, tramite l'Ufficio Tributi e l'ufficio Ragioneria, che non sussistono nei Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 dd. 23.04.2024 prop. 44 Pag. 3

confronti del Comune irregolarità con il pagamento dei tributi comunali o debiti certi liquidi ed esigibili da parte dell'associazione assegnataria dei locali;

VISTO l'assenso da parte dei membri della Commissione consultiva per le attività sportive;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13.12.2012, n. 8 e seguenti modifiche, il presente provvedimento acquista efficacia legale con la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune, delle seguenti informazioni:

\*beneficiario del presente provvedimento: A.S.D. Gruppo Rocciatori Piaz - C.F.02094490220;

\*importo del vantaggio economico indiretto: euro 16.800,00.= annui;

\*tipologia beneficio: concessione in uso gratuito della struttura sportiva attrezzata con parete di arrampicata edificio ex Martini in Piazza Erbe n. 27/E identificato dalla p.ed. 340/7 dal 16 maggio 2024 al 15 maggio 2027;

\*struttura competente per l'istruttoria: Servizio Appalti e Contratti

\*responsabile del procedimento: dott.ssa Marika Angeli;

\*norma o titolo a base dell'attribuzione: Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dd. 20.3.2002 e ss.mm. e Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con delibera Consiglio Comunale n. 69 di data 13.12.2002 e ss.mm.;

\*modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: positiva valutazione della richiesta di assegnazione della palestra per arrampicata sportiva;

VISTI i seguenti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della medesima ai sensi dell'art. 185, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e dell'art. 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 21.02.2017.

*Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Appalti e Contratti - dott.ssa Marika Angeli;*

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 185, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e dell'art. 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 21.02.2017.

*Firmato digitalmente: il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria Catia Del Rosso;*

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'allegato schema di convenzione che disciplina le condizioni e le modalità per la concessione gratuita dell'impianto sportivo in parola;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

## D E L I B E R A

1. di autorizzare la concessione in uso mediante convenzione all'A.S.D. Gruppo Rocciatori Piaz, per i motivi espressi in premessa, della palestra attrezzata con struttura per arrampicata sportiva e i relativi locali a servizio della stessa, sita al piano terra dell'edificio di proprietà comunale identificato dalla p.ed. 340/7 C.C. di Mezzolombardo, denominato ex Martini in Piazza Erbe 27/E, come meglio identificati nella planimetria dispensata agli atti del Comune;
2. di stabilire la durata della concessione in tre annualità dal 16.05.2024 al 15.05.2027;

3. di approvare l'allegato schema di convenzione per l'utilizzo della struttura sportiva e dei locali annessi, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina le condizioni alle quali l'immobile è concesso gratuitamente dando atto in particolare, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale in materia di contratti, che:
  - l'oggetto della convenzione è la concessione in uso gratuito della palestra attrezzata con struttura per arrampicata sportiva e locali annessi sita al piano terra dell'edificio di proprietà comunale denominato ex Martini identificato dalla p.ed. 340/7 dal 16.05.2024 al 15.05.2027;
  - l'onere della gestione dell'impianto, la responsabilità per la conduzione dello stesso vengono assunti dall'A.S.D. Gruppo Rocciatori Piaz;
  - sono a capo del concessionario tutte le spese inerenti energia elettrica, riscaldamento, acqua e rifiuti, le pulizie, la sorveglianza e la manutenzione ordinaria delle strutture in parola;
  - sono a capo del concedente le spese di manutenzione straordinaria dei locali concessi;
  - le altre clausole essenziali della convenzione sono indicate nell'allegato schema contrattuale;
  - la convenzione sarà stipulata mediante scrittura privata e sottoscritta dal Capo Servizio Appalti e Contratti o dal suo sostituto;
4. di autorizzare il Capo Servizio Appalti e Contratti del Comune di Mezzolombardo o il suo sostituto alla sottoscrizione della convenzione, redatta nella forma della scrittura privata, secondo lo schema di cui al precedente punto n. 2 e al suo completamento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con i soggetti contraenti;
5. di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali;
6. di dare atto che la presente prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente - sub sezione Sovvenzioni, contributi, vantaggi economici" ai sensi dell'art. 7 della LP 13 dicembre 2012, n. 8, come novellato dall'art. 1 della L.R. 29.10.2014, n. 10;
7. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

rg/MA

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Michele Dalfovo

IL SEGRETARIO  
Debora Sartori

*f.to digitalmente*

*f.to digitalmente*

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

provincia di Trento

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELLA STRUTTURA

SPORTIVA CON PARETE DI ARRAMPICATA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE

DENOMINATO "EX MARTINI" PER L'ESERCIZIO DI ARRAMPICATA SPORTIVA

Tra le parti:

1. --- nato a --- il ---, Capo Servizio Appalti e Contratti, domiciliato per la carica in Mezzolombardo, presso la sede comunale, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del COMUNE DI MEZZOLOMBARDO, C.F. 80014070223, ai sensi dell'art. 35, comma 6°, dello Statuto comunale;
2. --- nato a --- (---) il --- e residente a --- in via --- n. ---, C.F. ---, in qualità di Presidente dell'A.S.D. GRUPPO ROCCIATORI PIAZ con sede a Mezzolombardo in ---, ---/F P.IVA -- - C.F. ---, iscritta al F.A.S.I. e al Coni (cod. iscrizione ---);

premesso che in conformità agli artt. 15, 16 e 40 del Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 69 dd. 13.12.2002, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 35 di data 13.09.2006, con deliberazione della Giunta Comunale n. --- di data --- è stata autorizzata la stipula della presente convenzione;

si stipula e conviene quanto segue.

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il Comune di Mezzolombardo, a mezzo del suo legale rappresentante, concede a titolo gratuito mediante convenzione all'A.S.D. Gruppo Rocciatori Piaz, di seguito denominata "concessionario", che accetta, l'utilizzo della palestra attrezzata con struttura per arrampicata sportiva ed i locali annessi, sita al piano terra dell'edificio di proprietà comunale identificato dalla p.ed. 340/7 in C.C. Mezzolombardo denominato ex Martini in Piazza Erbe 27/E, come meglio indentificati nella planimetria agli atti del Comune, per lo svolgimento dell'attività

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO  
Il Capo Servizio Appalti e Contratti  
dott.ssa ---  
firmato digitalmente

A.S.D GRUPPO ROCCIATORI PIAZ  
Il presidente e responsabile della conduzione dell'impianto  
---

sportiva prevista dallo statuto del concessionario.

#### ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE

1. La presente convenzione ha durata per tre anni dal 16.05.2024 al 15.05.2027.
2. E' fatta salva la possibilità di reciproca disdetta da comunicarsi con un preavviso di almeno 90 giorni con lettera raccomandata o tramite pec.
2. E' vietato il rinnovo tacito.
3. Il Comune di Mezzolombardo si riserva in ogni caso il diritto di recedere dal presente contratto, prima della scadenza prevista, causa diverso utilizzo istituzionale della struttura sportiva o per altri motivi di pubblico interesse.
4. Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita la struttura concessa in uso in perfetta efficienza e stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso, nonché le chiavi dell'impianto.
5. Il Comune potrà risolvere la presente convenzione in qualsiasi momento nel caso di gravi defezioni nella gestione o nella manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, accertate dall'Amministrazione o per grave violazione delle norme contenute nella presente convenzione o nel regolamento.

#### ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario si assume i seguenti obblighi:

- custodire l'impianto sportivo, le attrezzature ed i materiali in esso esistenti con la diligenza del buon padre di famiglia ed a riconsegnarli al termine della concessione nelle stesse condizioni in cui siano stati consegnati, fatto salvo il normale deperimento d'uso;
- provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria di quanto concesso;
- curare la preparazione, il ripristino e la manutenzione ordinaria di quanto concesso nel rispetto delle prescrizioni tecniche della disciplina sportiva prevista;
- provvedere alla pulizia di quanto concesso;

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO  
Il Capo Servizio Appalti e Contratti  
dott.ssa ---  
firmato digitalmente

A.S.D GRUPPO ROCCIATORI PIAZ  
Il presidente e responsabile della conduzione dell'impianto  
---

- assicurare il regolare funzionamento tecnico di quanto concesso garantendo agli utenti i livelli di comfort, sicurezza ed igiene necessari;
- permettere l'accesso agli incaricati del Comune all'impianto sportivo in qualunque momento, anche senza preavviso, allo scopo di accertare la loro manutenzione, conservazione ed in generale l'osservanza della concessione.

2. Qualora l'impianto venisse utilizzato per lo svolgimento di attività diverse da quelle per cui l'impianto è concesso in uso, l'utilizzo deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

3. Il concessionario non potrà effettuare variazioni alle strutture concesse in uso senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale anche nel caso di opere complementari ed accessorie.

4. Il concessionario si impegna a riconsegnare alla scadenza della presente convenzione la struttura e le dotazioni ed ogni eventuale opera di addizione al Comune, senza che sia necessaria ulteriore formalità. Ogni manufatto rimarrà di proprietà del Comune, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi a qualsiasi titolo.

5. La verifica del rispetto degli obblighi di conservazione e restituzione degli impianti e delle relative strutture e dotazioni sarà fatta tenendo conto del deperimento connesso al normale e diligente uso e manutenzione dei beni.

#### ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Sono posti a carico del Comune di Mezzolombardo:

- gli interventi di miglioramento strutturale, di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria degli impianti (termico, idraulico, elettrico). Tali interventi verranno previamente comunicati al concessionario; a tal fine il concessionario è tenuto ad avvisare senza indugio il Comune di ogni intervento di manutenzione straordinaria che si rendesse necessario;

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO  
Il Capo Servizio Appalti e Contratti  
dott.ssa ---  
firmato digitalmente

A.S.D GRUPPO ROCCIATORI PIAZ  
Il presidente e responsabile della conduzione dell'impianto  
---

- le spese per la manutenzione straordinaria a meno che questa non sia conseguenza di danni provocati dagli utenti degli impianti o da cattivo uso, incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria, nel qual caso sono a carico del concessionario;
- gli oneri derivanti dalla stipula della polizza per l'assicurazione dell'immobile dai rischi derivanti da responsabilità civile e danneggiamento connessi alla proprietà dell'impianto e delle strutture annesse /danneggiamenti accidentali o derivanti da atti vandalici o da furti.

#### ARTICOLO 5 – SUBCONCESSIONE

1. Il concessionario si impegna a concedere l'uso della struttura sportiva, compatibilmente con i propri impegni, alle Scuole e ad altri gruppi ed associazioni della borgata che ne abbiano fatto richiesta, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Tali concessioni dovranno avvenire a titolo gratuito per le scuole e con il rimborso delle sole spese vive di gestione ai gruppi o associazioni della borgata.

2. E' vietata da parte del concessionario, pena la risoluzione del presente atto, la subconcessione a qualsiasi titolo, anche parziale o gratuito, del godimento della struttura e a Ente o persona senza previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

#### ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA' E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO

1. Il responsabile della conduzione dell'impianto è il Presidente dell'A.S.D. Gruppo Rocciatori Piaz, che sottoscrive la presente convenzione per accettazione dell'incarico.

2. Il concessionario è responsabile esclusivo dei rapporti con gli utenti e con i terzi nell'ambito della gestione e del funzionamento dell'impianto sportivo. E' inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente, derivante dalla propria azione o omissione e delle persone preposte al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta, dipendente dalla gestione di cui trattasi, sia sotto il profilo civile che amministrativo.

3. Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per la custodia e la salvaguardia dei materiali, attrezzi sportivi ed equipaggiamenti depositati all'interno dell'impianto sportivo.

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO  
Il Capo Servizio Appalti e Contratti  
dott.ssa ---  
firmato digitalmente

A.S.D GRUPPO ROCCIATORI PIAZ  
Il presidente e responsabile della conduzione dell'impianto  
---

4. Il concessionario deve garantire che l'impianto sportivo venga utilizzato adottando tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare danni di qualsiasi genere. In caso di difettosa manutenzione dell'impianto sportivo o di qualsiasi situazione di pericolo il concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura precauzionale al fine di preservare l'incolumità delle persone ed evitare o contenere i danni alle cose, sollevando quindi il Comune da qualsiasi responsabilità.

5. Il concessionario si impegna a comunicare al Comune tutte le notizie e le denunce che si rendessero opportune per qualsiasi atto o fatto pregiudizievole che possa riguardare l'impianto.

6. Il concessionario ha stipulato e si impegna di mantenere, a propria cura e spese, per tutta la durata della concessione, una polizza assicurativa R.C.T. e R.C.O che tenga indenne l'Assicurato per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'espletamento del servizio oggetto di concessione. L'assicurazione dovrà valere anche per i danni determinati da colpa grave del concessionario, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere nell'ambito dell'attività sportiva.

Nel caso in cui la polizza venga sottoscritta per periodi inferiori alla durata del contratto, la stessa dovrà essere rinnovata di volta in volta sino al termine del contratto, dando prova dell'avvenuto pagamento del premio tassativamente entro i termini di scadenza annuale della polizza.

7. Rimane a carico del Comune la copertura dei rischi strettamente connessi alla proprietà dell'impianto danneggiamenti accidentali o derivanti da atti vandalici o da furti,

#### ARTICOLO 7 – SPESE DI GESTIONE E UTENZE

1. Sono a carico del concessionario durante il periodo di utilizzo tutte le spese di gestione e di manutenzione ordinaria della struttura concessa. Sono assunti dal concessionario i costi

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO  
Il Capo Servizio Appalti e Contratti  
dott.ssa ---  
firmato digitalmente

A.S.D GRUPPO ROCCIATORI PIAZ  
Il presidente e responsabile della conduzione dell'impianto  
---

per la fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua, pulizie e sorveglianza.

2. Il concessionario deve provvedere ad attivare l'utenza rifiuti e provvedere al pagamento delle relative fatture.

#### ARTICOLO 8 – MODALITA' DI UTILIZZO E TARiffe

1. L'orario di accesso alla struttura verrà stabilito direttamente dall'Associazione che gestisce l'impianto e comunicato all'Amministrazione comunale.

2. Eventuali introiti per l'utilizzo della struttura sono di esclusiva competenza dell'Associazione che provvederà alla relativa contabilizzazione.

Tali introiti sono riconosciuti per la copertura delle spese di gestione.

3. L'Amministrazione Comunale, in relazione agli effettivi costi da sostenersi per la gestione dell'impianto, può intervenire a favore del gestore mediante riconoscimento di un contributo finanziario a titolo di concorso nelle spese, al netto degli eventuali introiti, secondo le modalità, condizioni e limiti stabiliti dal regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 20.3.2002 e ss.mm..

#### ART. 9 - PREVENZIONE E SICUREZZA

1. Il Comune, in merito alla valutazione delle attività oggetto del contratto di gestione, dà atto che non riscontra presenza di rischi interferenziali per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenziali e pertanto non viene predisposto il D.U.V.R.I (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).

2. La responsabilità diretta o indiretta in materia di prevenzione e sicurezza, ai sensi del Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81 e s.m. è a totale carico del concessionario nei rapporti con gli utenti in genere e con ogni altra figura che per qualsiasi motivo si rapporti con le strutture concesse in gestione.

## ART. 10 - CONSEGNA CHIAVI

1.Trattandosi di rinnovo, il concessionario è già in possesso delle chiavi della struttura e pertanto non necessita di ulteriore consegna.

2.Il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare al Comune le chiavi alla scadenza della presente concessione e a presentare denuncia in caso di smarrimento delle stesse all'autorità competente consegnando copia della denuncia al Comune.

## ART. 11 - NORME FINALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti dal presente atto sono a totale carico del concessionario.

2. Per quanto non indicato nel presente atto si rinvia a quanto previsto:

- dal Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 di data 13 dicembre 2002 e successive modificazioni;
- dal Codice Civile e dalle leggi e dagli usi in materia.

3.Il concessionario dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali consultabile al link [Privacy](#).

4. Ai sensi dell'articolo 2) del Codice di Comportamento del Comune di Mezzolombardo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 246 di data 19.12.2022 (consultabile al seguente link [Codice di comportamento aggiornato](#)), il concessionario si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibili, codice che il concessionario dichiara di conoscere in ogni sua parte, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto.

5. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.

6. Il presente contratto è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27 bis, della tabella

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO  
Il Capo Servizio Appalti e Contratti  
dott.ssa ---  
firmato digitalmente

A.S.D GRUPPO ROCCIATORI PIAZ  
Il presidente e responsabile della conduzione dell'impianto  
---

Allegato B annessa al d.P.R. 26.10.72, n. 642.

Il presente atto è sottoscritto con firma autografa dalla parte privata. Dopo la scansione ottica in formato pdf dell'atto così sottoscritto, il medesimo è sottoposto alla firma digitale del rappresentante dell'ente pubblico.

Il presente atto è sottoscritto con firma autografa dalla parte privata. Dopo la scansione ottica in formato pdf dell'atto così sottoscritto, il medesimo è stato sottoposto alla firma digitale dal legale rappresentante dell'ente pubblico.

Letto, accettato e sottoscritto.

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

A.S.D. GRUPPO ROCCIATORI PIAZ

IL CAPO SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

IL PRESIDENTE E RESPONSABILE

DELLA CONDUZIONE DELL'IMPIANTO

---

---

firmato digitalmente

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO  
Il Capo Servizio Appalti e Contratti  
dott.ssa ---  
firmato digitalmente

A.S.D GRUPPO ROCCIATORI PIAZ  
Il presidente e responsabile della conduzione dell'impianto  
---